

## BANDO DI GARA

### **MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI.**

Si rende noto che questo Comune, come approvato dalla determinazione n. 30 del 15.12.2016, intende procedere all'appalto del servizio di **CURA, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI** appartenenti a questo Comune, per la durata di mesi TRENTACINQUE (dal 01.02.2017 al 31.12.2019).

Il prezzo posto a base di gara è pari ad euro 2.55 (+ I.V.A. come per legge) al giorno per ogni cane, per un importo presunto complessivo per i trentacinque mesi di durata che, nel caso di ricovero di tutti i cani previsti (circa 26), oltre allo smaltimento medio di circa 10 carcasse in tutto il periodo, ammonta ad € **67.314.00** esclusa I.V.A.

La procedura di scelta del contraente avverrà con RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ai sensi del combinato disposto della legge 488/1999, della legge 208/2015 e dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

Resta inteso che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di partecipazione di un solo concorrente, purché la sua offerta sia valida.

Le offerte verranno aperte mediante il portale Sardegna cat il giorno 23 gennaio 2017

**Il capitolato speciale di appalto e tutta la documentazione di gara sono visionabili sul sito internet del Comune [www.sansperate.net](http://www.sansperate.net)**

Per partecipare alla gara è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica attività oggetto del Servizio.

Possono partecipare tutte le ditte della categoria corrispondente invitate tramite il portale sardegna cat.

Il finanziamento del servizio avviene con fondi comunali.

#### **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- c) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara oppure, se sussiste tale forma di controllo, che le relative offerte non siano imputabili ad un unico centro decisionale.

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, **a pena di esclusione dalla gara**, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

#### **SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., in conformità a quanto disposto dagli articoli 35, 36 e 37 del predetto d.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di rilevata partecipazione congiunta di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del CC si procederà all'esclusione di entrambe se le relative offerte risulteranno imputabili ad un unico centro decisionale. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

#### ***NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA***

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara deve pervenire **entro e non oltre le ore 13,00 del 23 gennaio 2017 mediante il portale Sardegnacat**

#### **ESCLUSIONE DALLA GARA,**

**Cause di esclusione e di eventuale regolarizzazione:** La Stazione appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura della gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e da disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi:

- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- qualora non venga allegata la garanzia di cui all'art. 10 del capitolato (art. 93 D.Lgs 50/2016)
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell'offerta;

Troverà applicazione quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 80 commi 7 e 8 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo art. 80.

#### ***ULTERIORI NORME ED AVVERTENZE GENERALI***

La ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale stimato del servizio per i trentacinque mesi, che copra gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di quest'Amministrazione. L'importo percentuale della cauzione viene stabilito secondo le modalità previste dall'art. 93 del DLgs 50/2016.

Prima della stipula del contratto d'appalto, il concorrente aggiudicatario dovrà anche:

- a) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- b) stipulare apposita polizza per responsabilità civile con massimale non inferiore a € 500,000.00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Iosè Simbula

San Sperate, li 15.12.2016

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA  
DEI CANI RANDAGI E SMALTIMENTO CARCASSE CANI DECEDUTI.**

**Allegato al bando di gara Det. n. 30, del 15.12.2016**

**Art. 1 SCOPI E LIMITI**

Il Comune di San Sperate qui indicato con AMMINISTRAZIONE affida all'APPALTATORE il servizio di ricovero, mantenimento, custodia, dei cani randagi e dello smaltimento di carcasse cani deceduti.

Il servizio consiste nel ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi nel numero approssimativo di 24 (ventiquattro) nella struttura dell'appaltatore.

Il servizio oggetto del presente appalto ha, altresì, ad oggetto tutte le attività relative e necessarie allo smaltimento delle carcasse dei cani randagi, oggetto del servizio, sia deceduti all'interno della struttura che per le carcasse di cani rinvenute nel territorio.

All'APPALTATORE spetta il compito di provvedere, ad effettuare gli interventi clinici, chirurgici e profilattici di routine o straordinari su tutti i cani oggetto del servizio di cui al presente capitolato, senza ulteriore onere economico per l'Amministrazione (CANILE SANITARIO).

L'APPALTATORE dovrà operare negli ambiti definiti dalle Norme e Regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali.

L' APPALTATORE dovrà provvedere a garantire la cura sanitaria ed il benessere degli animali in custodia nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente in specie la legge 281/91 e L. R. 21/1994

L' APPALTATORE come individuato dall'esito di gara dovrà trasferire, a proprie cure e spese, i cani di proprietà dell'ente presso il proprio canile in caso di appaltatore diverso da quello attuale.

**Art. 2 COMPITI DELL' APPALTATORE**

Fanno capo all'APPALTATORE i seguenti compiti e prestazioni:

- A) Il servizio di ricovero, il mantenimento e la custodia dei cani presso la struttura nella disponibilità dell'appaltatore, nonché le cure sanitarie e di benessere prestate ai medesimi, svolti ai sensi delle leggi legge 281/91 e L. R. 21/1994. A tal fine, la struttura nella disponibilità dell'appaltatore dovrà essere conforme alle norme igienico sanitarie nazionali e Regionali.
- B) Provvedere al corretto e regolare smaltimento delle carcasse dei cani deceduti in struttura;
- C) Provvedere al ritiro trasporto e smaltimento, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle carcasse di cani randagi rinvenuti sul territorio;
- D) Agevolare e promuovere l'affidamento ed adozione dei cani ai privati.

La cessione dovrà essere comunicata entro quindici giorni al Servizio Comunale completa dei dati anagrafici dell'adottante e delle caratteristiche dell'animale. L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, o che non svolgano sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione.

L'adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressivi.

E) L'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie;

F) La tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al proprietario, affido temporaneo del cane, cessione definitiva del cane e decesso dell'animale;

G) Qualora il cane che entra nella struttura in disponibilità dell'appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale provvisto di microchip, il servizio veterinario dovrà provvedere immediatamente ad inserire il microchip, indicando quale proprietario il Comune di San Sperate.

H) Per i cani entrati nella struttura in disponibilità dell'appaltatore e restituiti al proprietario, L'APPALTATORE dovrà rilasciare ricevuta delle somme riscosse in conformità al successivo art. 5, annotandone gli estremi anche sul registro di cui al punto F).

### **Art. 3 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE**

A) Ai sensi di legge, la vigilanza su adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta all'ASL - Servizio Veterinario e Servizio Igiene Pubblica.

B) L'APPALTATORE invierà all'AMMINISTRAZIONE con cadenza annuale una relazione dettagliata sull'attività svolta in adempimento al presente contratto.

C) Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell'AMMINISTRAZIONE.

### **Art. 4 CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI**

L'AMMINISTRAZIONE pagherà il corrispettivo aggiudicato in sede di gara, oltre ad IVA se e in quanto dovuta.

L'importo suddetto è comprensivo di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento carcasse dei cani deceduti, e null'altro potrà essere preteso dall' APPALTATORE.

La liquidazione avverrà con cadenza mensile entro massimo 60 giorni dalla richiesta che l'APPALTATORE dovrà inoltrare, con indicato tutti i dati necessari e l'istituto presso il quale effettuare correttamente i versamenti.

#### **Art. 5 SPESE A CARICO DEI PROPRIETARI DI CANI**

Qualora il cane del quale il proprietario richiede la restituzione fosse risultato privo di microchip, l'APPALTATORE richiederà al proprietario il rimborso del costo del microchip. L'APPALTATORE è altresì tenuto a comunicare entro 48 ore all'Ufficio Veterinario della ASL le generalità del proprietario al fine della modifica dei dati dell'anagrafe canina, nonché alle competenti autorità di vigilanza ai fini dell'applicazione della sanzione previste dalle vigenti norme.

#### **Art. 6 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Costituisce causa unilaterale di risoluzione la contestazione da parte del Comune o della ASL, di addebiti gravi, inerenti la conduzione del canile o la salute degli animali ivi ricoverati o la qualità del servizio svolto, o di violazioni a norme di legge.

L'Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 5 giorni per il contraddittorio. Successivamente, assumerà il provvedimento definitivo.

La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato e sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione, non darà diritto ad alcuna rivalsa e comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.

#### **Art. 7 PENALI**

Fuori dalle ipotesi previste al precedente art. 6, l'inosservanza da parte dell'APPALTATORE di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o di disposizioni dell'Amministrazione Comunale, comporterà l'applicazione di una penale di €. 150,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai pagamenti da effettuare.

La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

#### **Art. 8 CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'appaltatore e l'amministrazione comunale, sono devolute alla competenza del Tribunale di Cagliari.

#### **Art. 9 REFERENTI**

Quali referenti ordinari per i rapporti inerenti il servizio le parti indicano: per l'AMMINISTRAZIONE: il Responsabile del Servizio Vigilanza; per l'APPALTATORE: il referente che sarà comunicato prima dell'inizio del servizio. Le parti debbono reciprocamente comunicare eventuali sostituzioni dei designati.

#### **Art. 10 GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE**

Ai sensi dell'art.93 del D. lgs 50/2016 l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, garanzia provvisoria, pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del l'offerente.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità prevista dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo in cui all'articolo l-06 del decreto legislativo 1- settembre l-993 n, 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 16L del D.lgs.24 febbraio 1998 n.58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1-957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D,lgs. n. 501201,6. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata da copia della certificazione in corso di validità resa conforme all'originale

ai sensi del D.P.R. n,445/2000, La cauzione dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. i.03 del D,lgs. n. 501201,6, qualora l'offerente risultasse affidatario (art.93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016).

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

**L'APPALTATORE** è tenuto alla costituzione della cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale, iva esclusa.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo quanto disposto dallo stesso decreto.

#### **Art 11 DURATA**

Il contratto avrà durata di anni 3 (TRE) a partire dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2019. Il contratto d'appalto si intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.

#### **Art. 12 SUBAPPALTO**

L'impresa società aggiudicataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione dello smaltimento delle carcasse dei cani deceduti e del ritiro, trasporto e smaltimento delle carcasse di cani rinvenute nel territorio da conferire a ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità. Non si potrà dar luogo ad affidamenti in subappalto se non nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i. dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di leggi in materia.

#### **Art 13 FORMA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale.

#### **Art. 14 SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell' APPALTATORE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**D.ssa Iosè Simbula**